


LAVORO



N° 8028/09 R.G.
N° 1094 CRON.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ASSEGNATA A SENTENZA
25 3.10

Il Giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo all'udienza del 25 marzo 2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8028/2009 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

██████████, elettivamente domiciliato in Milano alla via ██████████
██████████, presso lo studio dell'avv. Simone Lazzarini che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Convenuto

Svolgimento del Processo

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2009 il ricorrente, in qualità di soggetto irreversibilmente danneggiato da HVC post-trasfusionale, al quale è stato riconosciuto il diritto a fruire dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92 con corresponsione degli indennizzi bimestrali, lamentava che la rivalutazione annua degli importi al tasso di inflazione programmata era stata erroneamente limitata alla sola voce "Indennizzo" e non era stata estesa anche alla "Integrazione". Avendo maturato un credito a titolo di adeguamento della voce "Indennità integrativa speciale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della suddetta legge n.210/1992, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano chiedendo la condanna del Ministero

della Salute al pagamento dei suddetti importi da maggiorarsi degli interessi dovuti sui singoli ratei fino al soddisfo, nonché al pagamento delle ulteriori somme per effetto della maturazione dei ratei successivi.

Il Ministero convenuto si costituiva regolarmente e chiedeva il rigetto della domanda.

All'udienza di discussione, nessuno era presente per il ministero, e sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente, il giudice decideva con separato dispositivo.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va accolta.

E' il caso di premettere che, in forza dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 210/92, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 548/96, convertito nella legge n. 641/96, la materia risulta allo stato così regolata: "1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29.4.1976 n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984 n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato; 2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato di una somma corrispondente all'importo della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegativi civili dello Stato...".

In sostanza, l'indennizzo consta di un importo fisso ex lege, costituito da un assegno reversibile per 15 anni, e dalla indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959.

Orbene, non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente, atteso che quest'ultima, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistate tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto dall'art. 2, comma 1 della legge n. 210/1992.

D'altronde, ogni contraria prospettazione, non appare in linea con una interpretazione conforme ai principi costituzionali, poiché la misura dell'indennizzo, se ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute.

Tale conclusione è quella fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione 3.5.2005 n. 15894, 8.6.2007 n. 18109), e che, per le ragioni sopra esposte, non sembra poter essere scalfita dalle recenti pronunce di senso opposto del 13.10.2009, n. 21703, e del 19.10.2009, n. 22112.

La domanda di rivalutazione calcolata anche sull'indennità integrativa speciale va pertanto accolta.

Il Ministero della Salute va condannato a corrispondere al ricorrente il residuo saldo ancora dovuto per effetto della rivalutazione ISTAT calcolata anche sulle somme, percepite e da percepire, corrispondenti all'Indennità Integrativa Speciale, secondo il tasso d'inflazione programmato già applicato anche sull'indennizzo in senso stretto, oltre interessi dal maturato al saldo effettivo.

In ragione della soccombenza il Ministero va condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive € 1.500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 14.10.2009, da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del ministro p.t., ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente il residuo saldo ancora dovuto per effetto della rivalutazione ISTAT calcolata anche sulle somme, percepite e da percepire, corrispondenti all'Indennità Integrativa Speciale, secondo il tasso d'inflazione programmato già applicato anche sull'indennizzo in senso stretto, oltre interessi.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite a favore dell'avv. Lazzarini antistatario che liquida in € 1.500,00, oltre accessori.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 25 marzo 2010.

Il Giudice

dr.ssa Maria Rosaria Cuomo

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 12 APR. 2010

IL CANCELLIERE